

RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI "CORPORATE GOVERNANCE" DEL CREDITO VALTELLINESE E SULL'ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Il Credito Valtellinese ha aderito sin dal marzo del 2000 al Codice di autodisciplina delle Società quotate nel testo raccomandato dalla Borsa Italiana S.p.A. e, a partire dall'Assemblea del 2001, ha provveduto a sottoporre ai Soci una comunicazione sul sistema di governo adottato dalla nostra Società – quale risulta dal dettato statutario, dalle deliberazioni degli organi sociali e dalla prassi operativa – e sull'adesione al richiamato Codice.

Nel corso del 2002, il Comitato per la corporate governance costituito presso la Borsa procedeva a rivisitare il Codice di autodisciplina, tenuto conto dell'esperienza maturata dalle Società quotate nel corso dei due anni di applicazione del Codice medesimo e degli sviluppi internazionali in tema di best practice aziendale; nel febbraio del 2003 venivano aggiornate le " linee guida per la redazione della relazione in materia di corporate governance"

La nostra Società ha, conseguentemente, provveduto ad assumere le determinazioni idonee ad assicurare la sostanziale adesione alle nuove previsioni del Codice e ad adeguare la comunicazione del Consiglio ai Soci in coerenza con quanto previsto dalla nuove Linee Guida, avuto anche riguardo ai suggerimenti desunti dalla "Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance", redatta nel febbraio 2004 da Assonime ed Emittenti Titoli, sentita Borsa Italiana.

Si sottopone pertanto all'attenzione dei Soci una dettagliata informativa sul sistema di governo societario adottato, che aggiorna la comunicazione messa a disposizione lo scorso anno, con la precisazione che gli aspetti di corporate governance che ineriscono al Credito Valtellinese non si discostano nelle linee essenziali da quelli già illustrati nella relazione precedente, salvo alcuni interventi di carattere migliorativo puntualmente segnalati nelle pagine che seguono.

La legge sul risparmio e il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate

La legge 28 dicembre 2005 n. 262, contenente disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, entrata in vigore dal 12 gennaio 2006 interviene in modo significativo su molteplici profili destinati ad impattare sugli attuali statuti delle società quotate, prevedendo rilevanti innovazioni in tema di governance delle dette predette società, con particolare riferimento alla composizione e ai compiti assegnati agli organi di amministrazione e controllo.

La legge prevede la successiva emanazione di Regolamenti attuativi di specifiche disposizioni, che quindi completeranno la riforma del settore.

In proposito si comunica che sono in fase di approfondimento gli aspetti innovativi attinenti la corporate governance introdotti dalla nuova disciplina sulla tutela del risparmio, che si tradurranno in un novero di proposte di modifica al disposto statutario da sottoporre all'approvazione di una prossima Assemblea straordinaria della Banca.

A sette anni dalla prima edizione del Codice e al fine di rispondere ad un'esigenza largamente avvertita, il Comitato per la Corporate Governance ha sottoposto ad una profonda revisione i principi di governo societario applicabili alle società quotate italiane.

Dopo quasi un anno di lavoro, nel corso del mese di febbraio 2006 il Comitato ha concluso la preparazione del nuovo Codice di Autodisciplina per le società quotate, e nel successivo mese di marzo Borsa Italiana ha provveduto a diramare la nuova edizione del Codice, che sostituisce dunque quello emanato del 1999 e riformato nel 2002.

La nuova versione del codice tiene conto dell'evoluzione delle best practice e della normativa di settore e si focalizza in modo particolare sulle figure e sui ruoli dell'amministratore indipendente e dei comitati interni al Consiglio, che negli anni si sono arricchiti di contenuti attraverso l'esperienza applicativa. Gli emittenti sono ora invitati ad applicare il predetto Codice entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2006, informandone il mercato con la relazione sulla corporate governance da pubblicarsi nel corso del 2007.

Al riguardo, si ribadisce che l'adesione al Codice rimane volontaria.

Tuttavia, anche in forza di quanto previsto dalla nuova legge sulla tutela del pubblico risparmio, gli emittenti quotati sono tenuti a diffondere annualmente informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni in essi previsti. La nuova richiamata normativa prevede, in proposito, un attento controllo sulle informazioni diffuse al riguardo e sulla loro veridicità, unitamente a poteri sanzionatori facenti capo a Consob.

Anche a questo proposito, si assicura che sono stati avviati i necessari approfondimenti sugli aspetti innovativi portati dal nuovo Codice, nell'ottica del loro recepimento all'interno della struttura di governance.

Considerazioni generali

Si premette in linea generale che gli assetti di governo e controllo della nostra Società si incentrano su soluzioni organizzative conformi, nei loro aspetti fondamentali, alle previsioni del vigente Codice, e ciò sia in relazione al complesso sistema di norme, anche di carattere regolamentare, poste a presidio dell'operatività del Credito Valtellinese in quanto Banca, sia in funzione del perseguimento, nel più ampio contesto del Gruppo bancario, di un modello societario volto a garantire un'adeguata ripartizione di responsabilità e poteri decisionali in un corretto equilibrio tra attività di gestione e attività di controllo.

Ciò vale in particolare per quanto attiene al ruolo e alle competenze del Consiglio di Amministrazione, cui fanno capo in via esclusiva – anche in ossequio alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia – la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, in relazione alle politiche di gestione del rischio definite dallo stesso Consiglio. Specifiche norme stabiliscono inoltre i requisiti di professionalità, oltre che di onorabilità, dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed in particolare degli Amministratori ai quali vengono attribuiti poteri di gestione.

Ancora, appare opportuno richiamare le norme attinenti al sistema dei controlli interni, che le banche devono adottare con l'obiettivo di coniugare l'attività imprenditoriale con l'assunzione di rischi compatibili con le condizioni economico-patrimoniali ed una condotta operativa improntata a criteri di correttezza e di sana e prudente gestione. La piena applicazione di tale complesso normativo comporta - tra l'altro - l'adozione di un sistema dei controlli interni, periodicamente e sistematicamente sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, che assicuri la necessaria separatezza ed indipendenza tra le funzioni operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitti di interesse nell'assegnazione delle competenze, e consenta di identificare e misurare adeguatamente i rischi assunti o potenziali nell'ambito dei diversi comparti operativi.

Informazioni sugli specifici punti del Codice di autodisciplina

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Come anticipato nel precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nel governo della Società, oltre che nel coordinamento e direzione del Gruppo.

L'art. 37 dello Statuto della Società riserva, infatti, alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, la determinazione degli indirizzi strategici e gestionali della Società, unitamente ad altre materie di particolare importanza per l'attività sociale. Queste competenze sono sostanzialmente corrispondenti a tutte quelle previste dal Codice di autodisciplina.

Questa funzione di guida trova concreta attuazione attraverso riunioni del Consiglio medesimo che – come previsto dallo Statuto – si svolgono con cadenza regolare, almeno una volta al mese, e vedono la partecipazione attiva di tutti gli Amministratori.

Si precisa, in proposito, che nel corso del 2005 si sono tenute n. 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre a n. 13 riunioni del Comitato Esecutivo.

Le attività degli organi amministrativi - al pari di quelle di tutti gli organi collegiali del Gruppo - vengono pianificate ed approvate dal Consiglio della Società entro il mese di dicembre di ciascun anno; per quanto concerne l'anno 2006, sono state programmate n. 13 riunioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione e n. 15 riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo; il calendario degli eventi societari viene regolarmente messo a disposizione del mercato secondo le regole fissate dalla Borsa SpA.

Le deleghe che - a norma di Statuto - il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più Amministratori sono conferite, entro predeterminati limiti, con l'obiettivo di conseguire una maggiore snellezza all'operatività aziendale e di consentire al Consiglio di focalizzare la propria attenzione sugli argomenti di maggiore valenza strategica. In ogni caso è poi tassativamente previsto che i soggetti delegati riferiscano sollecitamente agli organi amministrativi sulle operazioni compiute in attuazione della delega ricevuta.

Queste deleghe sono attualmente conferite al Comitato Esecutivo, al Presidente e all'Amministratore Delegato e concernono materie attinenti agli affidamenti e alla gestione ordinaria, oppure attività preparatorie rispetto alle decisioni di pertinenza del Consiglio.

Più dettagliate indicazioni su contenuto, caratteri e finalità delle predette deleghe sono riportate in apposito capitolo del presente documento, dedicato alla struttura dei poteri delegati.

Nel 2004, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento "Principi di comportamento in materia di operazioni con parti correlate, infragruppo, inusuali e/o atipiche", che definisce le linee guida e i criteri per l'identificazione di tali operazioni, riassumendo in un corpo organico il complesso di regole che ne caratterizzano la gestione all'interno delle società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese

Gli Amministratori sono posti nelle migliori condizioni per deliberare con cognizione di causa ed autonomia di giudizio, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, dedicando allo svolgimento del loro incarico il tempo e l'attenzione adeguati. E' poi prassi consolidata che agli Amministratori vengano forniti adeguati supporti informativi sulle principali innovazioni riguardanti la Società e lo specifico settore operativo.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute del Consiglio, è anche prevista statutariamente la possibilità di presenziare alle riunioni in videoconferenza.

Puntuale ed adeguata informativa sull'esercizio delle deleghe e sulle operazioni approvate di maggior rilievo è regolarmente fornita al Collegio Sindacale.

A partire dall'Assemblea del 2003, il Consiglio rileva e rende note nella relazione sulla gestione le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri in Società del Gruppo Credito Valtellinese, in altre Società quotate, in altre Società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Si riporta di seguito il prospetto che dà evidenza delle richiamate cariche a fine 2005:

Cognome e nome	Carica	Società
Bartesaghi Renato	Presidente	Bancaperta S.p.A.
	Presidente	Crypto S.p.A.
	Vice Presidente	Bankadati Servizi Informatici S.p.A.
	Presidente	Global Assicurazioni S.p.A.
	Consigliere	Global Assistance S.p.A.
Bettini Franco	Presidente	Stelline Servizi Immobiliari S.p.A.
Cotelli Mario	Consigliere	Credito Siciliano S.p.A.
	Consigliere	Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
	Presidente	Rileno S.p.A.
De Censi Giovanni	Vice Presidente	Credito Artigiano S.p.A.
	Presidente	Creval Banking S.p.A.
	Vice Presidente	Credito Siciliano S.p.A.
	Presidente	I.C.B.P.I. S.p.A.
	Presidente	Finanziaria Canova S.p.A.
	Consigliere	Edison S.p.A.
Palma Angelo	Presidente	Credito Artigiano S.p.A.
	Consigliere	Creval Banking S.p.A.
	Sindaco effettivo	Finanziaria Canova S.p.A.
	Sindaco effettivo	Transalpina di Energia S.r.l.
Vitali Salvatore	Vice Presidente	Mediocreval S.p.A.
Zuccoli Giuliano	Presidente e A.D.	A.E.M. S.p.A.
	Presidente	Edison S.p.A.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

A norma del dettato statutario, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 15; esso si rinnova, nel corso di un triennio, di circa un terzo ogni anno.

Attualmente i Consiglieri di Amministrazione sono 14; di essi si elencano i nomi e le rispettive scadenze:

- Renato Bartesaghi, Michele Colombo, Giovanni Continella, Francesco Guicciardi, che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2005;
- Salvatore Vitali, Franco Moro, Angelo Palma, Maurizio Quadrio, Alberto Ribolla e Marco Santi che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2006;
- Giovanni De Censi, Franco Bettini, Mario Cotelli e Giuliano Zuccoli, che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2007.

In base alla definizione di Amministratori esecutivi data dal Codice di autodisciplina in vigore nel decorso esercizio, da parte del Consiglio di Amministrazione sono stati individuati come Consiglieri

Esecutivi i seguenti membri del Consiglio:

- Giovanni De Censi: Presidente
- Bartesaghi Renato: Amministratore Delegato.

L'attuale Consiglio risulta dunque costituito nella stragrande maggioranza (12 consiglieri su 14) da Amministratori non esecutivi.

La discussione consiliare risulta pertanto arricchita con competenze formate all'esterno dell'impresa e gli argomenti in discussione vengono analizzati da prospettive diverse, contribuendo a maturare decisioni collegiali, meditate e consapevoli.

3. Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per gli Amministratori non esecutivi, alla luce del Codice di autodisciplina vigente nel decorso esercizio. Esso ha quindi valutato che i requisiti di indipendenza sussistano con riferimento a tutti i dodici Amministratori non esecutivi. Risultano quindi "non indipendenti" i citati Amministratori esecutivi: Giovanni De Censi e Renato Bartesaghi.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di determinare in via generale criteri quantitativi ovvero limiti temporali per connotare la significatività delle eventuali relazioni economiche in essere tra gli Amministratori e la Società ovvero le Società controllate, riservando al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità la valutazione della loro idoneità a condizionare l'autonomia di giudizio dei singoli Amministratori, tenuto conto della specificità di ogni caso.

Per i medesimi effetti, il Consiglio ha ritenuto di comprendere nella definizione di stretti familiari degli Amministratori esecutivi della Società ovvero della Società controllante, come previsto alla lettera c) dell'art. 3.1 del Codice di autodisciplina, il coniuge non legalmente separato, nonché i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Sotto questo profilo, va considerato anche come le tipicità del modello di organizzazione cooperativa - che consente limitate partecipazioni al capitale sociale e che prevede il c.d. voto capitario - unitamente al sistema di votazione per liste, che consente la nomina anche di esponenti di gruppi minoritari di soci, enfatizzano questa posizione di indipendenza degli Amministratori.

4. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo svolto dal Presidente della nostra Società è conforme a quello indicato nel Codice di autodisciplina.

Il Presidente infatti sorveglia, a norma di Statuto, l'andamento della Società; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

Va inoltre precisato che l'art 35 dello Statuto dispone che il Presidente possa adottare nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni; è peraltro previsto che in materia di erogazione del credito (materia in cui questo potere viene per lo più esercitato), il Presidente adotti le proprie decisioni "su proposta del Direttore Generale".

In aggiunta a quanto anticipato al punto 1 in ordine al calendario delle riunioni, si rileva che è prassi consolidata la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente con sufficiente anticipo ed adeguata informativa, anche in via preventiva, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Informazioni al Consiglio di Amministrazione

In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e in piena coerenza con i contenuti del Codice di autodisciplina, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato della nostra Società riferiscono sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite, in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva.

Inoltre, nel conferimento delle deleghe operative il Consiglio di Amministrazione si attiene a criteri di gradualità, riservando comunque alla propria competenza l'esame e l'approvazione delle operazioni maggiormente significative per importo, alea di rischio e controparte, e tra queste in particolare quelle con parti correlate.

Va infine rilevato che l'art. 38 dello Statuto sociale prevede espressamente che "Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate".

Va osservato peraltro che gran parte delle operazioni contemplate dall'articolo, in base alle previsioni statutarie, devono comunque essere deliberate dal Consiglio e che il generale andamento della gestione costituisce comunque oggetto di esame mensile da parte dell'organo consiliare, anche attraverso la verifica delle risultanze fornite dal modello di pianificazione aziendale.

6. Trattamento delle informazioni riservate

La predisposizione e la diffusione di informazioni all'esterno della Società, con particolare riguardo alle informazioni price sensitive, avviene secondo una procedura interna, regolata dalla normativa aziendale. Questa procedura prevede che le informazioni in questione, ed in particolare i comunicati stampa diffusi in occasione dei principali eventi societari, vengano preventivamente vagliate dai vertici aziendali e di norma approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il supporto di una specifica funzione istituita a livello di Gruppo assicura il corretto assolvimento degli obblighi informativi in capo alla Società e il conseguimento di una adeguata visibilità dei principali eventi societari sui mercati finanziari di riferimento e sui mezzi di comunicazione specializzati. La Società ha adottato il Codice di comportamento per l'internal dealing, previsto dal Regolamento della Borsa Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il Codice prevede la comunicazione al mercato con cadenza trimestrale per le operazioni su strumenti finanziari quotati (o strettamente connessi con tali strumenti) emessi dal Credito Valtellinese e dal Credito Artigiano che cumulativamente superino i 50.000 euro, nonché la comunicazione immediata delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni effettuate nel trimestre e non già comunicate, sia superiore a 250.000 euro.

Il documento identifica quali soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione, oltre agli Amministratori, Sindaci, Direttori, Condirettori e Vice Direttori Generali delle due Società quotate del Gruppo, un novero di "persone rilevanti" all'interno delle altre Società appartenenti al Gruppo, che – in relazione all'incarico ricoperto – hanno accesso ad informazioni significative sulle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali delle Società emittenti ovvero del Gruppo nel suo complesso. La regolamentazione adottata attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire il divieto o la limitazione al compimento delle operazioni in oggetto per determinati periodi di tempo da parte di tutti ovvero di alcuni dei soggetti definiti quali "persone rilevanti", nonché l'eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di stock options e diritti di opzione.

Con il recepimento in Italia della Direttiva europea in materia di market abuse, gli obblighi di comunicazione al pubblico delle operazioni su strumenti finanziari della società effettuate da persone rilevanti e da soggetti alle stesse strettamente riconducibili sono stati introdotti a livello legislativo e saranno regolamentati – a decorrere dal 1° aprile 2006 – dalle disposizioni del

Regolamento Consob 11971/1999 attuative dell'art. 114, comma 7, del TUF.

Le nuove disposizioni pur senza comportare sostanziali modifiche alla prassi operativa già adottata in ambito di Gruppo, tuttavia prevedono, oltre a un significativo abbassamento delle soglie di segnalazione, diverse modalità di comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni effettuate, l'istituzione di una apposita procedura diretta ad identificare e informare i soggetti obbligati, nonché l'individuazione del soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal TUF. Sono in fase di progressiva realizzazione le attività necessarie ad assicurare la corretta applicazione della nuova normativa a far tempo dal 1° aprile 2006.

7. Nomina degli Amministratori

In coerenza con quanto suggerito dal Codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione e il regolamento del Comitato per le proposte di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato - che ha funzioni preparatorie e di proposta - esprime con adeguato anticipo una valutazione su quali debbano essere le caratteristiche personali e professionali dei candidati da proporre per ogni nomina di membri del Consiglio, anche in considerazione degli incarichi che essi potrebbero essere chiamati a ricoprire, e, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute, sottopone una valutazione propositiva al Consiglio in ordine ai nominativi considerati.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri individuati prevalentemente tra gli Amministratori "non esecutivi"; esso viene rinnovato ogni anno dopo l'Assemblea ordinaria, e di esso non possono far parte gli Amministratori in scadenza. Il Presidente del Comitato viene nominato dal Consiglio. Fanno attualmente parte del Comitato i consiglieri Mario Cotelli (Presidente), Franco Moro e Giuliano Zuccoli.

L'art. 32 dello Statuto vigente - introdotto nel corso del 2001 - prevede e regola il voto di lista per la nomina degli Amministratori, ispirato a rappresentatività dei candidati, trasparenza sulle candidature e democrazia interna.

Questo meccanismo si articola nei seguenti punti:

- nomina degli Amministratori attraverso liste di candidati sottoscritte da almeno 500 soci e depositate almeno 15 giorni prima dell'assemblea;
- elezione degli Amministratori tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, salvo che per un nominativo che potrà essere tratto da una seconda lista che abbia riportato almeno il 30 % dei voti;
- le liste devono essere corredate da una descrizione del curriculum professionale di ogni candidato, oltre che dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e del possesso dei requisiti di legge.

Lo Statuto vigente (art. 32) prevede che, in sede di informativa sulle proposte di nomina alla carica di amministratore, i candidati debbano dichiarare se sono "dipendenti" o "non indipendenti" ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Queste previsioni statutarie dovranno essere riviste nel corso del 2006, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni introdotte dalla richiamata Legge sul Risparmio.

8. Remunerazione degli Amministratori

Anche per le tematiche su questo punto, è stato costituito da parte del Consiglio di Amministrazione un Comitato per la remunerazione, che ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione dell'Alta Direzione della Società.

Il Comitato dura in carica un anno, è composto da tre membri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti tra gli Amministratori non esecutivi. Del Comitato per la remunerazione per il triennio in corso fanno parte i consiglieri Franco Bettini (Presidente), Michele Colombo e Giovanni Continella.

Il compenso annuale dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea ogni tre anni. Il compenso del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2389 del cod.civ; tale compenso non è allo stato attuale commisurato ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. Analogamente, allo stato attuale, la remunerazione degli alti dirigenti della Società è legata solo per una parte non elevata ai risultati aziendali o al raggiungimento di specifici obiettivi.

9. Controllo interno

Le indicazioni del Codice su questo punto trovano piena applicazione all'interno della Società anche sulla base della specifica normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia e richiamata nelle "Considerazioni generali" della presente Relazione.

Il sistema dei controlli interni adottato dalla Società risulta dunque pienamente rispondente alle previsioni del Codice di autodisciplina in materia.

La funzione di controllo interno è affidata ad un'apposita struttura aziendale, gerarchicamente indipendente rispetto ai responsabili di aree operative, che riferisce direttamente alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. La funzione opera sulla base del Regolamento per l'attività di auditing, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del quale è altresì stabilita la periodicità – di norma semestrale – di reporting al Consiglio medesimo sull'attività svolta. Sulla scorta di tali Relazioni – predisposte anche in ottemperanza a specifiche norme regolamentari delle Autorità di vigilanza – il Consiglio di Amministrazione valuta costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni a presidiare tutte le tipologie di rischio dell'attività esercitata.

Le disposizioni previste dal Regolamento quanto a periodicità e caratteri delle relazioni periodiche e modalità standardizzate di esecuzione dei controlli operano anche nei confronti delle altre unità di audit preposte al presidio di settori specifici (controllo rischi di credito; auditing finanza; auditing EDP). Inoltre, una specifica Direzione Auditing assicura a livello di Gruppo la completezza ed omogeneità dei controlli, la corretta programmazione degli stessi e la verifica sulla realizzazione degli interventi programmati.

10. Comitato per il controllo interno

In aderenza alle indicazioni del Codice, è stato costituito dal Consiglio, assieme agli altri Comitati sopra richiamati, il Comitato per il controllo interno, che ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di controlli e presidio dei rischi aziendali. Questa presenza contribuisce anche ad assicurare un adeguato espletamento da parte del Consiglio medesimo del ruolo centrale ad esso attribuito dalla regolamentazione vigente per il settore bancario per conseguire un sistema di controlli efficace ed efficiente.

A tal fine e nell'ambito indicato, il Comitato in particolare esprime valutazioni su:

- adeguatezza del sistema di controllo interno;
- piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e relazioni periodiche degli stessi;
- adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, se del caso, loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- proposte formulate dalla Società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, piano di lavoro predisposto per la revisione e risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da tre membri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra gli Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Ai lavori del Comitato possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli.

Nel corso del 2005 il Comitato si è riunito 6 volte, per esaminare le relazioni predisposte dalla funzione di internal auditing, in ottemperanza alla disposizioni di vigilanza e regolamentari nonché di quelle previste dal Regolamento interno che presiede l'attività in oggetto, prima della presentazione di dette relazioni al Consiglio di Amministrazione. Gli approfondimenti e le verifiche condotte hanno consentito di valutare la complessiva adeguatezza del sistema dei controlli interni e del processo che coinvolge le funzioni aziendali preposte.

Del Comitato per il controllo interno fanno parte attualmente i consiglieri Salvatore Vitali (Presidente), Maurizio Quadrio e Alberto Ribolla, tutti caratterizzati come Consiglieri indipendenti.

11. Operazioni con parti correlate

Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento "Principi di comportamento in materia di operazioni con parti correlate, infragruppo, inusuali e/o atipiche", che riassume in un corpo organico il complesso di regole che caratterizzano la gestione delle citate operazioni.

Tale documento è stato altresì adottato dalla controllata Credito Artigiano S.p.A., emittente azioni quotate.

Il documento determina i criteri per l'identificazione dell'operatività riguardante le fattispecie sopra indicate e le connesse modalità di svolgimento del processo decisionale, dando attuazione a quanto specificamente richiesto in materia dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, oltre che dall'art. 2391 bis cod.civ oltre e dal decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 5 agosto 2004.

La finalità perseguita è dunque quella di inserire in un chiaro e condiviso quadro di riferimento l'applicazione delle disposizioni che a vario titolo interessano le operazioni in questione, codificando e, se del caso, integrando le prassi operative e le norme aziendali già vigenti.

Vengono in tal modo anche formalizzati gli standard che consentono di soddisfare le esigenze conoscitive del Collegio Sindacale, a sua volta tenuto – in base alla normativa Consob per le società quotate - a riferire nella propria relazione sul bilancio sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il documento in esame attribuisce un ruolo centrale al Consiglio di Amministrazione, al quale:

- viene riservata la competenza deliberativa sulle principali operazioni con parti correlate;
- viene assicurato un costante flusso di ritorno sulle decisioni adottate in materia dagli organi delegati della Banca.

Tra gli aspetti più significativi della regolamentazione in esame, si segnala:

- una più precisa individuazione dei fatti e atti che danno luogo all'applicazione dell'art.136 del Testo Unico Bancario, con specifico riferimento alla tipologia delle obbligazioni indirette (quelle cioè che sono riconducibili agli esponenti aziendali pur essendo formalmente assunte da altri soggetti);
- la formalizzazione della procedura di selezione delle posizioni rilevanti ex art. 136 del Testo Unico Bancario, con previsione tra l'altro dell'obbligo a carico degli esponenti aziendali di pre-

sentare entro 10 giorni dalla nomina una dichiarazione - da predisporre secondo un modello standardizzato - contenente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche riconducibili al dichiarante ai fini dell'applicazione della nozione di obbligazione indiretta;

- la formalizzazione della competenza esclusiva del Consiglio (in aggiunta a quella già prevista per le pratiche di fido) relativamente alle operazioni con società controllate e collegate di importo eccedente euro 100.000; in occasione di operazioni infragruppo significative per valore economico, finanziario e patrimoniale ovvero di carattere straordinario quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni rilevanti, è prassi della Società chiedere l'assistenza di esperti indipendenti per la redazione di fairness opinion, a supporto delle valutazioni economiche, ovvero di legal opinion, qualora giustificata in relazione alla complessità dell'operazione.
- l'introduzione dell'obbligo degli esponenti aziendali di presentare semestralmente una dichiarazione in cui gli stessi segnalino le operazioni superiori a determinati importi di cui siano a conoscenza e che siano state compiute con la Banca dai soggetti qualificati dalla normativa Consob come "stretti familiari " (coniuge non legalmente separato, parenti e affini entro il secondo grado, soggetti ad essi controllati o collegati).

12. Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri Soci

Il Presidente sovrintende ai rapporti con il corpo sociale, secondo un indirizzo di costante attenzione e dialogo.

Il Consiglio di Amministrazione, pienamente concordando con le valutazioni formulate nel Codice di autodisciplina sulla opportunità di instaurare e mantenere un dialogo continuativo con gli investitori istituzionali e tenuto conto del grado di professionalità e specializzazione richiesto per la gestione di tali rapporti, ha identificato un'apposita funzione di Gruppo cui affidare, di concerto con il Presidente e la Direzione Generale della Società, le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali.

Nei rapporti con gli investitori istituzionali, in particolare quando la comunicazione riguarda informazioni price sensitive, la predetta funzione si attiene comunque alle norme e procedure stabilite in ordine alla comunicazione esterna.

13. Assemblee

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di consentire la partecipazione più ampia possibile alle assemblee sociali, opera adeguate scelte di luogo, data ed ora di convocazione e predispone strumenti di comunicazione agli azionisti che costituiscono una rappresentazione degli eventi sociali e consentono altresì un'adeguata valutazione sulle strategie aziendali intraprese, nel pieno rispetto della disciplina sulle informazioni price sensitive.

Di norma, l'intero Consiglio partecipa ai lavori assembleari.

Va richiamato inoltre l'obbligo - previsto anche dallo Statuto per le candidature alle cariche di amministratore e di sindaco - del previo deposito delle stesse unitamente al curriculum dei candidati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Quanto al Regolamento di Assemblea, esso è stato introdotto dalla nostra Banca sin dal 1989, con l'intento di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee in un contesto di reciproco riguardo ed equilibrio tra le aspettative di salvaguardia degli interessi e dei diritti degli azionisti e istanze di efficienza e funzionalità dell'attività deliberativa.

Nel 2001, la funzione del Regolamento quale strumento di disciplina dello svolgimento dell'Assemblea è stata riconosciuta anche dallo Statuto; nell'occasione, il Regolamento è stato anche rivisto in talune sue parti, in particolare in quelle sulle votazioni, in stretta correlazione con l'introduzione nello Statuto dei meccanismi di voto di lista per la nomina di Amministratori e sindaci.

Va, infine, ricordato come il Consiglio di Amministrazione ponga particolare attenzione alle norme dirette alla tutela delle minoranze. In tale ottica si collocano anche le già ricordate previsioni del voto di lista per rendere possibile la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di componenti minoritarie.

14. Sindaci.

La regolamentazione statutaria del Collegio Sindacale recepisce quanto raccomandato dal Codice, anche per quanto concerne il previo deposito delle candidature e delle caratteristiche personali e professionali dei candidati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

II Codice Comportamentale

Nel corso del 2004, il Gruppo Bancario Credito Valtellinese - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei propri Dipendenti - nel rispetto degli interessi legittimi delle collettività in cui è presente con le proprie attività, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali da sempre perseguite procedere all'emanazione di un Codice Comportamentale.

Detto Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, è stato conseguentemente esteso a tutte le Società del Gruppo e dai relativi Consigli approvato.

L'adozione del Codice rappresenta l'espressione di una filosofia di gestione aziendale che si pone quale obiettivo primario il soddisfacimento delle aspettative di tutti gli stakeholders del Gruppo, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a ostacolare ogni comportamento in contrasto con i principi che il Gruppo intende promuovere.

Il Codice rappresenta altresì un documento ufficiale del Gruppo e costituirà parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

La struttura dei poteri delegati

Si riassume infine la struttura dei poteri delegati, anche in ottemperanza alla comunicazione della Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 16 aprile 2005 e nel rispetto dall'art. 39 dello Statuto sociale, ha nominato il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2005, determinandone altresì facoltà e attribuzioni principalmente in materia di affidamenti e gestione corrente entro limiti di importo predeterminati.

A norma dell'articolo 38 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente informato in merito alle deliberazioni assunte - in forza delle deleghe attribuite - dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva.

Per quanto concerne il Presidente dr. Giovanni De Censi, oltre ai poteri di urgenza già descritti nel paragrafo 4 e alle funzioni di legale rappresentanza, sono conferiti allo stesso, in base alle delibere interne, attribuzioni di supporto al Consiglio in tema di partecipazioni e alleanze, rapporti con la Banca d'Italia, principali relazioni interne e esterne e processo decisionale.

Sempre in base allo Statuto sociale e alle delibere interne spettano all'Amministratore Delegato, oltre che la legale rappresentanza e poteri in tema di gestione ordinaria, attribuzioni di supporto al

Consiglio in tema di innovazioni di processo, innovazioni di prodotto e cambiamenti nella struttura organizzativa.

Sempre in tema di deleghe, lo Statuto prevede altresì che al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati - nonché ad altri dipendenti della Società o di Società del Gruppo possano essere conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

In particolare, le deleghe conferite al Direttore Generale rag. Miro Fiordi attengono alle funzioni di direzione, coordinamento e controllo della Banca; egli partecipa con voto consultivo alle riunioni di Consiglio e di Comitato, ed esercita tra l'altro, in conformità alle specifiche delibere consiliari, poteri in materia di crediti e di gestione dei costi non finanziari, poteri in materia di personale ed altri poteri di gestione corrente.

Il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore Generale Vicario dr. Paolo Monti, al quale sono attribuite, oltre alle funzioni vicarie nei confronti del Direttore Generale, attribuzioni inerenti la supervisione della gestione operativa della Banca, con particolare riguardo alla formulazione e realizzazione dei budget.

Al Vice Direttore Generale rag. Franco Sala è attribuita la competenza a presiedere alle funzioni di direzione coordinamento e controllo nell'area mercato, con particolare attenzione per i settori commerciali e crediti, oltre che poteri di gestione corrente prevalentemente focalizzati sui due predetti settori.

Le determinazioni assunte dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale Vicario e dal Vice Direttore Generale nell'ambito delle deleghe loro conferite - così come quelle adottate da Dirigenti o altri Dipendenti della Società sulla base delle deleghe attribuite in relazione alle funzioni esercitate - a norma del richiamato articolo 38 dello Statuto sociale, sono portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Nel corso del 2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai propri dipendenti e collaboratori.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza e controllo di cui all'art. 6 del predetto D. Lgs. 231/2001 sono state attribuite ad uno specifico Comitato di Vigilanza e Controllo di nuova istituzione composto dai tre Consiglieri che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno, dal responsabile della Direzione Auditing di Gruppo e dal responsabile della funzione di auditing interna. Ai lavori del Comitato partecipa altresì il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato.

Sondrio, 21 marzo 2006